

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA – SEDE DI BOLOGNA

RICORSO

**con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a., istanza di misure cautelari
monocratiche ex art. 56 c.p.a. e istanza istruttoria**

PER: la **prof.ssa Biancamaria Alò**, nata a Monopoli (BA) il 16.09.1974, C.F. LAOBCM74P56F376H, residente in Monopoli (BA), via San Marco n. 30, rappresentata e difesa – giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 8, co. 3, D.P.C.M. n. 40/2016 – dall'**Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone** (C.F. GNNGLG75L07A662D), del Foro di Bari, con studio in Bari (70122), Via Marchese di Montrone n. 126, presso il quale è elettivamente domiciliata e dall'**Avv. Salvatore Basso** (C.F. BSSSVT71S06A662S – pec avvocato.basso@legalmail.it) del Foro di Bari; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cui agli artt. 136 c.p.a. e 176 c.p.c. all'indirizzo PEC g.giannuzzicardone@pec.libero.it ovvero avvocato.basso@legalmail.it;

CONTRO:

– il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

– l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

NEI CONFRONTI DI:

– il dott. **Lembo Luca**, nato il 10.10.1987, ultimo vincitore su posto non riservato della graduatoria di merito impugnata (posizione n. 67, punti 199,00), residente in luogo allo stato non conosciuto dalla ricorrente, essendo il relativo dato anagrafico nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione resistente e oggetto di istanza di accesso documentale difensivo tuttora inevasa (docc. 14-15);

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

- la dott.ssa **Pirani Alessandra**, nata il 22.02.1972, ultima vincitrice della graduatoria di merito impugnata (posizione n. 73, punti 180,50), il cui codice fiscale non è conosciuto e di conseguenza anche il luogo di residenza non è allo stato non rintracciabile e conosciuto dalla ricorrente, per le medesime ragioni (docc. 14-15);
 - la dott.ssa **Scaglioni Letizia**, nata il 01/04/1990, ultima convocata per l'immissione in ruolo dalla graduatoria di merito impugnata (posizione n. 71, punti 190,50) , il cui codice fiscale non è conosciuto e di conseguenza anche il luogo di residenza non è allo stato non rintracciabile e conosciuto dalla ricorrente, per le medesime ragioni (docc. 14-15);
 - la dott.ssa **Giudice Chiara Mariangela**, nata il 27.05.1984, ultima idonea (posizione n. 95, punti 188,75) dell'elenco degli idonei impugnato, , il cui codice fiscale non è conosciuto e di conseguenza anche il luogo di residenza non è allo stato non rintracciabile e conosciuto dalla ricorrente, per le medesime ragioni (docc. 14-15);
- quali controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- a) della **graduatoria definitiva di merito** del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 (c.d. "PNRR3"), indetto ai sensi del D.M. n. 205/2023 – USR Emilia-Romagna, classe di concorso **A046** (Scienze giuridico-economiche), approvata con **decreto del Direttore Generale dell'USR Emilia-Romagna 15 giugno 2026, n. 476** (m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000476.15-06-2026), pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione Generale ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. 2939/2025, unitamente all'**Allegato 1** (graduatoria di merito, posizioni nn. 1-73) e all'**Allegato 2** (elenco degli idonei, posizioni nn. 74-95), che ne costituiscono parte integrante, **nella parte in cui** attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 184,50 punti (di cui 22,50 per i titoli), anziché quello di 200 punti ad essa spettante, e conseguentemente non la include né tra i vincitori né tra gli idonei;
- b) ove occorrer possa, della **nota dell'USR Emilia-Romagna – Ufficio I del 29.01.2026**, con la quale è stata respinta la richiesta di reintegrazione dei titoli formulata dalla ricorrente in data 28.01.2026, sull'assunto che "essendo scaduti i termini di presentazione non è possibile integrare la domanda presentata";
- c) del **silenzio-diniego** serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riesame in autotutela e diffida trasmessa a mezzo PEC in data 24.06.2026 (prot. AOODRER n. 24887 del 24.06.2026;

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

prot. AOODGPER n. 16386 del 24.06.2026), nonché dell'eventuale provvedimento espresso di rigetto, ancorché non conosciuto;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i verbali della commissione giudicatrice nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente, la griglia di valutazione applicata, l'elenco dei vincitori e gli eventuali atti di individuazione e immissione in ruolo medio tempore adottati sui posti della classe di concorso A046 – Emilia-Romagna per l'a.s. 2026/2027;

NONCHÉ

per l'**accertamento** del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di **200 punti** e al conseguente inserimento tra i **vincitori** della procedura ovvero, in via gradata, all'attribuzione di almeno i 5 punti relativi alla specializzazione sul sostegno dichiarata nella medesima domanda, con punteggio di **189,50 punti** e conseguente inserimento in posizione utile nell'**elenco degli idonei**, con **condanna** dell'Amministrazione alla rettifica della graduatoria in parte qua; nonché, in via subordinata, per la **condanna al risarcimento del danno** ex art. 30 c.p.a., in forma specifica o per equivalente.

FATTO

1. La prof.ssa Biancamaria Alò è docente **abilitata** per la classe di concorso **A046** (Scienze giuridico-economiche), avendo conseguito l'abilitazione in data 28.11.2024 presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria con votazione 9/10, nonché **specializzata** per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di II grado (**ADSS**), avendo conseguito il relativo titolo (TFA) in data 21.06.2024 presso l'Università degli Studi di Foggia con votazione 30/30. È laureata in Scienze Politiche (Università degli Studi di Bari, 2006, votazione 108/110) e vanta un lungo servizio di insegnamento presso istituzioni scolastiche statali a decorrere dall'a.s. 2015/2016 (doc. 2).

2. Con domanda presentata in data 19.10.2025 tramite la piattaforma ministeriale (prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2307335.19-10-2025), la ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami indetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – procedura "**PNRR3**" – con D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, ai sensi del D.M. n. 205/2023, per la Regione Emilia-Romagna, relativamente alla classe di concorso **A046** e, separatamente, al posto di sostegno **ADSS** (doc. 2).

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

3. A causa di un **errore materiale** proprio e/o di un **malfunzionamento del sistema informatico**, nella sezione “Altri titoli valutabili” della domanda relativa alla classe di concorso A046 non risultano acquisiti i seguenti titoli culturali e professionali, tutti anteriori alla scadenza del termine di presentazione delle domande e documentalmente comprovati (docc. 6-9):

N.	Titolo	Ente e anno di conseguimento	Punteggio
1	Specializzazione sul sostegno (TFA)	Università degli Studi di Foggia, a.a. 2023/2024 (conseguita il 21.06.2024, con votazione 30/30)	5 punti
2	Master universitario annuale di I livello – 60 CFU in “Coordinatore Pedagogico nei servizi educativi per la prima infanzia”	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a.a. 2007/2008 (conseguito il 09.06.2008, votazione 106/110)	1,5 punti
3	Master universitario annuale di I livello – 60 CFU in “Discipline Economiche e Discipline Giuridiche”	Università UniCamillus di Roma, a.a. 2021/2022 (conseguito il 04.07.2022, votazione 110/110)	1,5 punti
4	Certificazione CLIL “Nuova didattica per le lingue: multimodale, flipped learning e CLIL”	Università Telematica eCampus, 22.07.2025	2,5 punti
5	Certificazione linguistica inglese di livello C2 (BI Level C2 Certificate in ESOL International)	British Institutes Examination Board, 23.10.2023	5 punti
	TOTALE PUNTI OMESSI		15,5 punti

4. L’omissione dichiarativa **non è assoluta**. Il titolo di specializzazione sul sostegno risulta infatti regolarmente **dichiarato nella medesima domanda PNRR3**, nella sezione relativa al posto di sostegno ADSS (doc. 2, pag. 3); tutti i titoli sopra elencati, inoltre, erano stati **dichiarati e valutati senza rilievi** nell’edizione immediatamente precedente della **medesima procedura concorsuale** annuale di cui all’art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021 e al D.M. n. 205/2023 (c.d. “PNRR2”, indetta con D.D.G. n. 3059/2024; domanda del 17.12.2024, prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1937485.17-12-2024 – doc. 3). Essi risultano, inoltre, puntualmente dichiarati e documentati alla **medesima Amministrazione** (Ufficio

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

Scolastico Territoriale di Reggio Emilia, articolazione periferica del Ministero resistente) in **almeno tre distinte occasioni antecedenti**: nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per il biennio 2024/2026 (prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13001496.22-06-2024 – doc. 16), ove figurano il TFA sostegno, entrambi i master universitari e la certificazione C2; nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (prot. m_pi.AOOPOLIS-ELENCHI-AGGIUNTIVI.REGISTRO UFFICIALE.I.15346857.24-04-2025 – doc. 17), con identico contenuto; e, soprattutto, nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per il biennio 2026/2028 (prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.17279743.11-03-2026 – doc. 18), presentata l'**11.03.2026** – e dunque circa tre mesi prima dell'approvazione della graduatoria PNRR3 (15.06.2026) – nella quale risultano dichiarati **tutti e cinque** i titoli oggetto della presente controversia, **inclusa la certificazione CLIL** conseguita il 22.07.2025. Tali titoli, peraltro, sono stati concretamente **valutati e punteggiati** dal medesimo Ufficio Scolastico Territoriale nell'ambito delle graduatorie provinciali GPS, ove la ricorrente risulta inserita, per la classe di concorso A046, alla posizione n. 42 (punteggio titoli culturali: 17,50; punteggio totale: 146,50) e, per il posto di sostegno ADSS, alla posizione n. 55 (punteggio titoli culturali: 8,50; punteggio totale: 110,50) (doc. 19). **Essi erano dunque già nella piena e legale disponibilità dell'Amministrazione procedente, che li aveva anzi già presi in esame e valutato ai fini di altra procedura di sua competenza.**

5. La ricorrente ha superato tutte le prove concorsuali, riportando alla prova orale la votazione di **90/100**. Con **decreto del Direttore Generale dell'USR Emilia-Romagna 15 giugno 2026, n. 476**, è stata approvata, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. 2939/2025, la graduatoria di merito della procedura per la classe di concorso A046 – Emilia-Romagna (**Allegato 1**, comprendente 73 posizioni, pari ai posti banditi), unitamente all'elenco degli idonei ex art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021 (**Allegato 2**, posizioni nn. 74-95) (doc. 5). In sede di valutazione dei titoli è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di soli **22,50 punti**, per un punteggio complessivo di **184,50 punti**: essa non risulta pertanto inclusa né nella graduatoria di merito né nell'elenco degli idonei; dal dettaglio della piattaforma ministeriale risulta la collocazione in posizione n. 104 dell'elenco dei candidati idonei (doc. 4).

6. Ove i titoli omessi fossero stati correttamente valutati (+15,5 punti), il punteggio complessivo della ricorrente sarebbe stato pari a **200 punti**. Dalla graduatoria approvata con il decreto n. 476/2026 risulta che: (i) l'**ultima vincitrice** è la dott.ssa Pirani Alessandra (posizione

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

n. 73, punti **180,50**); (ii) le posizioni dalla n. 68 alla n. 73 risultano coperte da candidati beneficiari della riserva del 30 per cento di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. n. 205/2023, sicché l'**ultimo vincitore su posto non riservato** è il dott. Lembo Luca (posizione n. 67, punti **199,00**); (iii) l'**ultima idonea** è la dott.ssa Giudice Chiara Mariangela (posizione n. 95, punti **188,75**) (docc. 5-6). Con il punteggio corretto di 200 punti la ricorrente sarebbe stata dunque collocata **tra i vincitori del concorso** (in posizione n. 62-63 circa), con punteggio superiore tanto a quello dell'ultimo vincitore su posto non riservato (199,00) quanto, a fortiori e con ampio margine, a quello dell'ultima vincitrice (180,50).

7. Avvedutasi dell'anomalia, con comunicazione del 28.01.2026 indirizzata all'USR Emilia-Romagna – Ufficio I, la docente rappresentava il malfunzionamento e chiedeva la reintegrazione dei titoli non acquisiti dal sistema, allegando la relativa documentazione (doc. 10).

8. Con nota del 29.01.2026 l'USR Emilia-Romagna opponeva un **diniego** del tutto immotivato nel merito, fondato sulla mera circostanza che *“essendo scaduti i termini di presentazione non è possibile integrare la domanda presentata”* (doc. 11), così omettendo qualsivoglia valutazione sulla natura materiale e riconoscibile dell'errore e sulla preesistente disponibilità documentale dei titoli.

9. Con atto del 24.06.2026, trasmesso a mezzo PEC e acquisito ai protocolli AOODRER n. 24887 e AOODGPER n. 16386 in pari data, il sottoscritto difensore notificava all'Amministrazione **istanza di riesame in autotutela e diffida**, con richiesta di rettifica della graduatoria e di trasmissione della griglia di valutazione applicata alla posizione della docente (docc. 12-13). Contestualmente veniva trasmessa **istanza di accesso difensivo** ex artt. 22, 24, co. 7, e 25 della l. n. 241/1990, per l'acquisizione dei dati anagrafici e di residenza delle controinteressate ai fini della notificazione del presente ricorso (doc. 14).

10. Tanto l'istanza di riesame quanto l'istanza di accesso difensivo – quest'ultima preordinata proprio all'acquisizione dei dati necessari alla notificazione del ricorso alle controinteressate – sono rimaste, ad oggi, **prive di qualsivoglia riscontro**, nonostante l'espressa segnalazione di urgenza e l'assegnazione di un termine di dieci giorni.

11. A seguito della pubblicazione del decreto n. 476/2026 e della più puntuale individuazione dei controinteressati nelle persone del dott. Lembo Luca (pos. 67), della dott.ssa Pirani Alessandra (pos. 73) e della dott.ssa Giudice Chiara Mariangela (pos. 95), il sottoscritto

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

difensore ha trasmesso, in data **10.07.2026**, un'ulteriore nota di **sollecito e integrazione** dell'istanza di accesso, estendendo la richiesta ai due nuovi nominativi e assegnando all'Amministrazione, stante l'eccezionale urgenza, un termine di **cinque giorni** per il riscontro, con espresso preavviso dell'intenzione di richiedere, in difetto, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Anche tale termine è **spirato in data odierna (15.07.2026) senza alcun riscontro** da parte dell'Amministrazione, la quale, a fronte di un duplice, tempestivo e circostanziato sollecito, ha mantenuto un'inerzia totale, rendendo allo stato impossibile la notificazione del ricorso ai controinteressati con le forme ordinarie.

12. Sono nel frattempo imminenti le operazioni di **immissione in ruolo per l'a.s. 2026/2027**, che vedranno lo scorrimento della graduatoria impugnata e l'assegnazione delle sedi ai vincitori, con pregiudizio irreversibile per la ricorrente. Il presente ricorso è in ogni caso **tempestivo**, essendo proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria (15.06.2026), espressamente richiamato dall'art. 3 del medesimo decreto. Da qui il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

IN RITO: SULLA RICEVIBILITÀ E TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO

Il presente ricorso è tempestivamente proposto avverso la graduatoria definitiva di merito, approvata con il decreto n. 476/2026 e pubblicata il 15.06.2026, unico atto che presenta i caratteri della lesività concreta e attuale ai sensi dell'art. 29 c.p.a.: è infatti solo con l'approvazione della graduatoria che la posizione della ricorrente si è cristallizzata nel punteggio di 184,50 punti e nella mancata inclusione tra i vincitori e gli idonei, sicché il termine di sessanta giorni, espressamente richiamato dall'art. 3 del medesimo decreto, decorre da tale pubblicazione e risulta pacificamente rispettato.

Quanto alla nota dell'USR Emilia-Romagna – Ufficio I del 29.01.2026, impugnata sub lett. b) dell'epigrafe esclusivamente **in via cautelativa e ove occorrer possa**, essa non riveste carattere di provvedimento autonomamente ed immediatamente lesivo, sì da radicare un proprio e distinto termine di decadenza. Ed invero, alla data della sua adozione la procedura concorsuale era ancora **pienamente pendente**: la ricorrente doveva ancora sostenere la prova orale (poi effettivamente superata con 90/100) e la graduatoria – unico atto idoneo a tradurre l'omessa valutazione dei titoli in un pregiudizio concreto, quale la mancata attribuzione del punteggio e la mancata collocazione tra i vincitori – non era stata ancora formata, essendo stata

approvata solo il 15.06.2026, quasi cinque mesi dopo. La nota in questione si limita, sul piano testuale, a comunicare l'impossibilità di "integrare la domanda presentata" per intervenuta scadenza dei termini di presentazione: si tratta, quindi, di un atto endoprocedimentale e interlocutorio, reso nel corso di una procedura ancora in itinere, privo di qualsiasi indicazione dei rimedi impugnatori esperibili e dei relativi termini – circostanza che conferma come la stessa Amministrazione non le abbia attribuito la natura di provvedimento conclusivo e autonomamente lesivo. Secondo il principio generale, pacifico in materia di procedure concorsuali e di gara, per cui gli atti endoprocedimentali privi di immediata e autonoma lesività vanno impugnati unitamente al provvedimento conclusivo che ne recepisce (o ne conferma) gli effetti, la nota del 29.01.2026 è dunque corredata di ricorso, ai soli fini di completezza e per mera cautela difensiva, unitamente alla graduatoria che ne costituisce l'esito applicativo, senza che ciò comporti alcuna violazione del termine decadenziale.

In ogni caso, quand'anche si opinasse diversamente quanto alla sola nota del 29.01.2026, l'eventuale tardività della sua impugnazione autonoma non si estenderebbe alla censura di merito relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, pienamente riproponibile – come qui riproposta – quale vizio proprio della graduatoria definitiva, tempestivamente impugnata: la nota assume, infatti, rilievo processuale essenzialmente probatorio, quale prova della tempestiva segnalazione dell'errore all'Amministrazione sin dal 28.01.2026 e della conseguente riconoscibilità dello stesso ben prima dell'approvazione della graduatoria, e non quale autonomo presupposto della domanda di annullamento.

I.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, CO. 1, LETT. B), E 18, CO. 2, DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, NONCHÉ DEGLI ARTT. 43 E 71, CO. 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 – OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DOVEROSO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI.

L'art. 6, co. 1, lett. b), della l. n. 241/1990 attribuisce al responsabile del procedimento il potere-dovere di "*accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari*" e, in particolare, di "*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*". L'art. 71, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000 dispone che, qualora le

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il funzionario competente ne dia notizia all'interessato affinché provveda alla regolarizzazione.

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 25 febbraio 2014, n. 9, il soccorso istruttorio non costituisce una facoltà, bensì un “*doveroso ordinario modus procedendi*” volto a superare inutili formalismi in nome del principio del *favor participationis* e della semplificazione, risolvendosi la mera regolarizzazione, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi.

Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti che la giurisprudenza richiede per l'operatività – doverosa – dell'istituto anche nelle procedure concorsuali comparative: (i) l'errore della candidata è di natura **meramente materiale**; (ii) esso era **immediatamente riconoscibile** dall'Amministrazione secondo ordinaria diligenza, atteso che la specializzazione sul sostegno risultava dichiarata nella **medesima domanda PNRR3**, sezione ADSS, sicché la divergenza tra le due sezioni della stessa istanza era percepibile mediante un elementare raffronto interno, senza necessità di indagini ulteriori (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198); (iii) la regolarizzazione **non introduce elementi nuovi o sostanziali** nella domanda, trattandosi di titoli preesistenti alla scadenza del termine, documentalmente comprovati e – come si dirà al motivo che segue – già in possesso della stessa Amministrazione.

In termini, con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibile (titoli dichiarati in una sezione della domanda e non riproposti in altra sezione della medesima istanza), si è affermato che “*non si tratta di consentire a posteriori dichiarazioni del tutto omesse, ma di valutare titoli dichiarati nella medesima domanda*”, con la conseguenza che l'errore, di natura prettamente materiale e assolutamente riconoscibile, impone all'Amministrazione l'attivazione del soccorso istruttorio (Trib. Catania, sent. 27 maggio 2024, n. 2945; nello stesso senso Trib. Catania, sentt. n. 1869/2024 e n. 1885/2024).

Analogamente, il TAR Campania – Salerno, sent. n. 1059/2020, ha statuito che, laddove il privato abbia assolto al proprio onere di diligenza mediante la presentazione dell'istanza e della documentazione a corredo recanti informazioni complete e non reticenti, l'errore materiale nella compilazione della domanda “**non impedisce ma anzi impone**” all'Amministrazione di attivare i propri poteri di soccorso istruttorio.

Va rimarcato che, con riguardo alla specializzazione sul sostegno, la domanda della ricorrente **non era affatto silente**: il titolo risulta formalmente dichiarato nella medesima istanza telematica, nella sezione relativa al posto ADSS. Non viene dunque in rilievo un'omissione dichiarativa in senso proprio, bensì la mera mancata riproposizione, in una diversa sezione della stessa domanda, di un titolo già ivi indicato: fattispecie che si colloca entro il perimetro che persino l'orientamento più restrittivo in materia riconosce come riconducibile al soccorso istruttorio, ossia quello della domanda formalmente completa quanto all'indicazione del possesso del titolo, cui difetti unicamente un adempimento ulteriore di carattere formale.

L'Amministrazione, per contro, non solo non ha attivato alcun soccorso istruttorio, ma – sollecitata dalla stessa candidata sin dal 28.01.2026, e dunque in epoca **ampiamente anteriore all'approvazione della graduatoria**, intervenuta soltanto il 15.06.2026 – ha opposto un diniego fondato sulla mera scadenza dei termini, senza alcuna istruttoria e senza alcuna valutazione della natura dell'errore. Di qui la violazione delle norme in rubrica e il radicale difetto di istruttoria che inficia la graduatoria impugnata in parte qua.

*

II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, CO. 2, DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 445/2000 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE (ART. 1, CO. 2-BIS, L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

I TITOLI ERANO GIÀ NELLA PIENA DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'art. 18, co. 2, della l. n. 241/1990 impone che siano “*accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare*”; l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 sancisce il correlato dovere di acquisizione d'ufficio delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione.

Nella specie, tutti i titoli omessi erano già stati **dichiarati alla medesima Amministrazione scolastica** – e da questa in parte anche **concretamente valutati e punteggiati** – in almeno **cinque distinte occasioni**, tutte antecedenti alla domanda PNRR3 o comunque

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

all'approvazione della graduatoria impugnata: (i) nella medesima domanda PNRR3, quanto alla specializzazione sul sostegno (sezione ADSS); (ii) nella precedente procedura concorsuale **PNRR2** (domanda del 17.12.2024), nella quale figurano espressamente la certificazione linguistica C2, entrambi i master universitari e i titoli di preferenza (doc. 3); (iii) nella domanda di inserimento nelle **GPS 2024/2026** dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Emilia (prot. 13001496 del 22.06.2024 – doc. 16), con dichiarazione di TFA sostegno, entrambi i master e certificazione C2; (iv) nella domanda di inserimento negli **elenchi aggiuntivi** delle medesime GPS (prot. 15346857 del 24.04.2025 – doc. 17), di identico contenuto; (v) nella domanda di inserimento nelle **GPS 2026/2028** (prot. 17279743 dell'11.03.2026 – doc. 18), presentata circa tre mesi prima dell'approvazione della graduatoria impugnata (15.06.2026), nella quale risultano dichiarati **tutti e cinque** i titoli oggetto di causa, **compresa la certificazione CLIL**. Non si tratta, quindi, di titoli semplicemente “conoscibili” in astratto: essi risultano **effettivamente valutati e punteggiati** dallo stesso Ministero, per il tramite del proprio Ufficio Scolastico Territoriale, nell'ambito delle graduatorie provinciali GPS, ove la ricorrente figura, per la classe A046, alla posizione n. 42 (punteggio titoli culturali 17,50; totale 146,50) e, per il sostegno ADSS, alla posizione n. 55 (punteggio titoli culturali 8,50; totale 110,50) (doc. 19).

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – unica Amministrazione procedente, per il tramite dei propri Uffici territoriali – disponeva dunque, sin dall'avvio della procedura, di tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione della posizione della ricorrente, ivi compresa la certificazione CLIL, dichiarata all'Amministrazione tramite la domanda GPS 2026/2028 in data largamente anteriore alla stessa approvazione della graduatoria PNRR3. La mancata attivazione dei poteri officiosi di cui alle norme in rubrica, a fronte di un patrimonio informativo già acquisito agli atti dell'Amministrazione, integra altresì la violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 1, co. 2-bis, della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 120/2020, quale canone cogente dell'azione amministrativa.

*

III.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, FAVOR PARTECIPATIONIS E PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA.

IL MERO TECNICISMO INFORMATICO NON PUÒ PRECLUDERE LA VALUTAZIONE DI TITOLI EFFETTIVAMENTE POSSEDUTI E COMPROVATI.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 2474/2025, ha ribadito che “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato”, precisando che il mancato riconoscimento del punteggio per titoli effettivamente posseduti collide con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor participationis che governano l’azione amministrativa in materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica.

La preclusione opposta dall’Amministrazione determina, di fatto, un effetto **espulsivo dalla platea dei vincitori** per un vizio meramente formale e prontamente emendabile: sanzione manifestamente sproporzionata rispetto alla natura dell’errore (art. 97 Cost.; Cons. Stato, Ad. Plen., 27 gennaio 2016, n. 1; Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2020, n. 5621) e lesiva del diritto di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza garantito dall’art. 51 Cost.

Né la rettifica richiesta arreca alcun vulnus alla **par condicio** dei candidati: essa non consente l’introduzione ex novo di titoli non posseduti nei termini, bensì la valutazione di titoli **preesistenti, documentalmente comprovati e già noti** all’Amministrazione. La par condicio è violata unicamente quando si consenta l’introduzione tardiva di elementi nuovi, non quando si emendi un errore materiale riconoscibile su titoli già acquisiti agli atti. Come osservato dalla giurisprudenza, l’attivazione del soccorso istruttorio è “tanto più necessaria” nei concorsi pubblici, i cui esiti – preordinati alla selezione dei migliori candidati – non possono essere alterati da meri errori formali, con danno, prima ancora che all’interesse privato, all’interesse pubblico al buon andamento (Trib. Catania, sent. 4 aprile 2024, n. 1885).

Né potrebbero assumere rilievo ostativo gli orientamenti restrittivi formati in materia di omessa dichiarazione dei titoli nelle procedure concorsuali: da un lato, quello espresso da Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2026, n. 6232, in punto di non attivabilità del soccorso istruttorio in caso di omessa dichiarazione dei titoli, in ragione dei principi di autoreponsabilità e di par condicio; dall’altro, quello della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nelle procedure concorsuali di massa, è onere di ciascun candidato attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli, non essendo l’Amministrazione tenuta al soccorso

istruttorio (Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2118; da ultimo, con riferimento alla procedura riservata per dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, TAR Lazio, Roma, Sez. IV-quater, 26 giugno 2026, n. 11815).

La presente fattispecie si distingue radicalmente da quelle decise dalle richiamate pronunce, sotto un quadruplice profilo.

(i) Non ricorre un'**omissione assoluta**: la specializzazione sul sostegno è dichiarata **nella medesima domanda PNRR3** (sezione ADSS), sicché la domanda risultava formalmente completa quanto all'indicazione del possesso del titolo – ipotesi che lo stesso orientamento restrittivo riconosce come riconducibile al soccorso istruttorio, riservando la preclusione al diverso caso della domanda integralmente silente. Quanto agli ulteriori titoli, essi risultano dichiarati non già in una procedura remota, autonoma e conclusa anni addietro – come nella fattispecie da ultimo decisa dal TAR Lazio, ove veniva in rilievo la mancata riproposizione di titoli dichiarati in una selezione bandita sette anni prima – bensì nell'**edizione immediatamente precedente della medesima procedura annuale** ex art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021 e D.M. n. 205/2023 (PNRR2, ove furono valutati senza rilievi), oltre che, con dovizia di dettaglio documentale, nelle domande di inserimento nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi della provincia di Reggio Emilia (docc. 16-18), l'ultima delle quali presentata **l'11.03.2026 – tre mesi prima dell'approvazione della graduatoria impugnata** – e comprendente **tutti e cinque** i titoli in contestazione, CLIL compresa, effettivamente valutati e punteggiati dallo stesso Ministero nell'ambito delle graduatorie provinciali (doc. 19).

(ii) La richiesta di rettifica è intervenuta il **28.01.2026**, in epoca ampiamente anteriore all'approvazione della graduatoria (15.06.2026): l'attivazione del soccorso istruttorio non avrebbe dunque comportato alcuna “revisione postuma” della graduatoria già pubblicata, né alcun aggravio procedimentale, risolvendosi in una fisiologica attività istruttoria endoprocedimentale – ciò che priva di fondamento, nel caso di specie, la ratio dell'orientamento restrittivo, dichiaratamente ancorata all'esigenza di evitare che l'Amministrazione sia costretta a rivedere le graduatorie dopo la loro pubblicazione.

(iii) L'errore era **pienamente riconoscibile** mediante un elementare raffronto interno tra le sezioni della medesima istanza telematica, senza necessità di indagini ulteriori.

(iv) La rettifica **non pregiudica la par condicio**, trattandosi di titoli preesistenti al termine di presentazione delle domande, documentalmente comprovati e già acquisiti agli atti dell'Amministrazione: nessun elemento nuovo viene introdotto nella procedura.

In ogni caso, la lex specialis (D.D.G. n. 2939/2025; D.M. n. 205/2023) **non contiene – né potrebbe legittimamente contenere – una preclusione assoluta** alla valutazione di titoli effettivamente posseduti entro il termine di presentazione delle domande, documentalmente comprovati e già noti all'Amministrazione, dovendo essere interpretata in senso conforme agli artt. 3, 51 e 97 Cost. e ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor participationis: in tal senso depone la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 2474/2025, cit.), successiva all'orientamento del 2018 e specificamente riferita alle procedure gestite in modalità telematica. Ci si riserva sin d'ora, ove l'Amministrazione dovesse invocare in giudizio una diversa e preclusiva lettura della lex specialis, di proporre **motivi aggiunti** avverso i relativi atti, nella parte in cui fossero interpretati in senso ostativo alla pretesa azionata.

In via gradata. Quand'anche si ritenesse emendabile la sola omissione relativa al titolo dichiarato nella medesima domanda (specializzazione sul sostegno: 5 punti), il punteggio complessivo della ricorrente risulterebbe pari a **189,50 punti**, superiore a quello dell'ultima idonea (188,75): ne deriverebbe comunque il diritto della ricorrente all'inserimento in posizione utile nell'**elenco degli idonei** di cui all'Allegato 2 del decreto n. 476/2026, rilevante ai fini dello scorrimento triennale ex art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021.

*

IV.

IN VIA SUBORDINATA E OVE POSSA OCCORRERE: ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA DEL 29.01.2026 E DEL SILENZIO SERBATO SULL'ISTANZA DI RIESAME – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 10-BIS DELLA L. N. 241/1990 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

La nota del 29.01.2026 si risolve in una formula di stile (“essendo scaduti i termini di presentazione non è possibile integrare la domanda presentata”) che non dà conto in alcun modo delle ragioni per cui l'Amministrazione ha ritenuto di non attivare i doverosi poteri di soccorso istruttorio e di acquisizione d'ufficio, né della natura dell'errore rappresentato dalla candidata, in violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990. Parimenti illegittimo è il silenzio serbato sull'istanza di riesame del 24.06.2026, a fronte di un

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

dovere di provvedere che, in presenza di un errore materiale riconoscibile e di titoli già acquisiti agli atti, assume i connotati dell'autotutela doverosa, quantomeno sotto il profilo dell'obbligo di riesame e di risposta motivata (artt. 2 e 21-nonies l. n. 241/1990).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a., si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia ordinare all'Amministrazione resistente il deposito in giudizio: (i) della **griglia di valutazione** puntuale applicata alla posizione della ricorrente, con l'indicazione del punteggio attribuito per ciascuna voce; (ii) dei **verbali della commissione** giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli della ricorrente; (iii) della **domanda telematica** della ricorrente come acquisita a sistema, unitamente ai **log della piattaforma** ministeriale (POLIS/Concorsi) relativi alla compilazione e all'inoltro della domanda, al fine di verificare il dedotto malfunzionamento; (iv) di ogni altro atto del fascicolo concorsuale relativo alla posizione della ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.

Sul fumus boni iuris. Le censure che precedono evidenziano, con elevato grado di verosimiglianza, l'illegittimità della mancata valutazione di titoli preesistenti, documentalmente comprovati e già in possesso dell'Amministrazione, per effetto di un errore materiale immediatamente riconoscibile: la posizione della ricorrente, con il punteggio corretto di 200 punti, si collocherebbe tra i vincitori, con punteggio superiore sia a quello dell'ultimo vincitore su posto non riservato (199,00 punti) sia, con ampio margine, a quello dell'ultima vincitrice (180,50 punti).

Sul periculum in mora. Sono attualmente in corso le operazioni di **immissione in ruolo per l'a.s. 2026/2027**, nell'ambito delle quali la graduatoria impugnata sarà oggetto di scorrimento con individuazione dei destinatari di proposta di assunzione e assegnazione delle sedi.

In data 14 luglio, l'USR Emilia-Romagna ha pubblicato l'Avviso prot. n. 27771 (doc. 21) relativo agli ESITI PRIMA FASE (scelta della provincia da parte dei candidati) e all'apertura della seconda fase (scelta della sede nella provincia attribuita), nel quale si dà atto dell'immissione in ruolo attualmente in corso della controinteressata Scaglioni Letizia, con minor punteggio di quello rivendicato dalla ricorrente.

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

Il mancato immediato inserimento della ricorrente tra i vincitori determinerebbe la definitiva attribuzione a terzi dei posti disponibili e la perdita irreversibile della nomina in ruolo per l'a.s. 2026/2027, con pregiudizio grave e irreparabile, non suscettibile di integrale ristoro per equivalente, alla sfera professionale, previdenziale ed esistenziale della docente.

Si chiede pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia **sospendere l'efficacia** degli atti impugnati in parte qua e, comunque, adottare la misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, ordinando all'Amministrazione di **ammettere con riserva la ricorrente alle operazioni di immissione in ruolo** per l'a.s. 2026/2027 sulla classe di concorso A046 – Emilia-Romagna, con **accantonamento di un posto** in suo favore, ovvero, in via graduata, di **inserirla con riserva in posizione utile nell'elenco degli idonei** di cui all'Allegato 2 del decreto n. 476/2026.

Sull'impossibilità, allo stato, di integrare il contraddittorio per fatto imputabile all'Amministrazione. Con istanza di accesso difensivo ex artt. 22, 24, co. 7, e 25 della l. n. 241/1990, trasmessa a mezzo PEC in data 24.06.2026 e ritualmente protocollata (doc. 14), il sottoscritto difensore ha chiesto all'Amministrazione la comunicazione dei dati anagrafici e di residenza dei candidati controinteressati come allora individuati sulla base degli elenchi disponibili (dott.sse Scaglioni Letizia e Giudice Chiara Mariangela), al dichiarato ed esclusivo fine di consentire la notificazione del presente ricorso e la corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, co. 2, c.p.a. All'esito della pubblicazione del decreto n. 476/2026 e dei relativi allegati, i controinteressati risultano più puntualmente individuabili nei candidati collocati alle posizioni nn. 67, 73 e 95 (dott. Lembo Luca, dott.ssa Pirani Alessandra e dott.ssa Giudice Chiara Mariangela), i cui dati anagrafici e di residenza sono parimenti nella esclusiva disponibilità dell'Amministrazione. Con nota del **10.07.2026** (doc. 15) il sottoscritto ha pertanto **sollecitato e integrato** l'istanza originaria, estendendola ai due nuovi nominativi e assegnando all'Amministrazione, stante l'eccezionale urgenza, un termine di **cinque giorni**, con espresso preavviso della richiesta, in difetto, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. **Anche tale termine è spirato in data odierna (15.07.2026) senza alcun riscontro.** Nonostante il **duplice** sollecito e l'espressa segnalazione di urgenza, l'Amministrazione ha mantenuto un'inerzia totale. L'impossibilità di perfezionare immediatamente la notificazione nei confronti dei controinteressati è dunque imputabile in via esclusiva all'inerzia della stessa Amministrazione resistente – detentrica dei dati richiesti – e non può ridondare in pregiudizio del diritto di difesa e di azione della ricorrente (artt. 24 e 113

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

Cost.), traducendosi altrimenti in un sostanziale diniego di tutela giurisdizionale proprio nell'imminenza delle immissioni in ruolo. Ci si riserva, in ogni caso, di proporre ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio serbato su entrambe le istanze di accesso.

ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

STANTE L'ESTREMA GRAVITÀ ED URGENZA, DERIVANTE DAL CONCRETO RISCHIO CHE LE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO SI CONCLUDANO PRIMA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO, SI CHIEDE ALTRESÌ L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A., NEI TERMINI SOPRA INDICATI.

Si ribadisce infatti che in data 14 luglio, l'USR Emilia-Romagna ha pubblicato l'Avviso prot. n. 27771 (doc. 21) relativo agli esiti della prima fase delle operazioni di immissioni in ruolo (scelta della provincia da parte dei candidati) e all'apertura della seconda fase (scelta della sede nella provincia attribuita), nel quale si dà atto dell'immissione in ruolo attualmente in corso della controinteressata Scaglioni Letizia, con minor punteggio di quello rivendicato dalla ricorrente. L'intera procedura è destinata a durare pochissimi giorni.

Al riguardo, si chiede altresì che il Presidente voglia provvedere ai sensi dell'**art. 56, co. 2, c.p.a.**, risultando perfezionata la notificazione nei confronti della parte pubblica e non consentendo l'esigenza cautelare – per le ragioni esposte, non imputabili alla ricorrente – di attendere il previo perfezionamento della notificazione nei confronti dei controinteressati; con contestuale assegnazione alla ricorrente di un **termine per l'integrazione del contraddittorio**, autorizzando sin d'ora – attesa la perdurante indisponibilità dei relativi dati anagrafici – la **notificazione per pubblici proclami** ex art. 41, co. 4, c.p.a., mediante pubblicazione del ricorso sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Emilia-Romagna, secondo la prassi invalsa nel contenzioso concorsuale scolastico.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*:

a) in via cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e, indi, collegiale ex art. 55 c.p.a., sospendere l'efficacia degli atti impugnati in parte qua e ordinare l'ammissione con riserva della ricorrente alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2026/2027, con accantonamento di un posto

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

sulla classe di concorso A046 – Emilia-Romagna, ovvero, in via gradata, l’inserimento con riserva in posizione utile nell’elenco degli idonei;

b) preso atto del mancato riscontro all’istanza di accesso difensivo del 24.06.2026 e della conseguente impossibilità, non imputabile alla ricorrente, di notificare allo stato il ricorso ai controinteressati, provvedere sull’istanza monocratica ai sensi dell’art. 56, co. 2, c.p.a. e assegnare termine per l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami ex art. 41, co. 4, c.p.a., mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’USR Emilia-Romagna;

c) nel merito, annullare gli atti impugnati, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio complessivo di 184,50 punti anziché 200 punti e non la collocano tra i vincitori del concorso PNRR3 – classe di concorso A046 – USR Emilia-Romagna;

d) per l’effetto, accertare il diritto della ricorrente all’attribuzione dei 15,5 punti relativi ai titoli omessi e, dunque, del punteggio complessivo di 200 punti, ordinando all’Amministrazione la conseguente rettifica della graduatoria definitiva con inserimento della ricorrente tra i vincitori; ovvero, in via gradata, accertare il diritto della ricorrente all’attribuzione di almeno i 5 punti relativi alla specializzazione sul sostegno dichiarata nella medesima domanda, con punteggio complessivo di 189,50 punti e conseguente inserimento in posizione utile nell’elenco degli idonei;

e) in via subordinata, condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., in forma specifica ovvero per equivalente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

f) disporre l’istruttoria richiesta;

g) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che è dovuto il contributo unificato nella misura di euro 325,00 ai sensi dell’art. 13, co. 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 115/2002.

Si depositano i seguenti documenti:

1. procura speciale;
2. domanda di partecipazione al concorso PNRR3 del 19.10.2025 (prot. 2307335);

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

3. domanda di partecipazione al concorso PNRR2 del 17.12.2024 (prot. 1937485);
4. dettaglio della posizione in graduatoria della ricorrente (punteggio 184,50);
5. decreto del Direttore Generale USR Emilia-Romagna 15 giugno 2026, n. 476, con Allegato 1 (graduatoria di merito) e Allegato 2 (elenco idonei);
6. elenco di supporto della graduatoria, con evidenza dei titoli di riserva e di preferenza (estratto);
7. certificato Master di I livello in Discipline Economiche e Discipline Giuridiche – UniCamillus, 04.07.2022;
8. certificato Master di I livello in Coordinatore Pedagogico – UNIMORE, 09.06.2008;
9. certificazione linguistica inglese C2 – British Institutes Examination Board, 23.10.2023;
10. attestato CLIL – Università Telematica eCampus, 22.07.2025;
11. richiesta di reintegrazione titoli del 28.01.2026;
12. nota di diniego USR Emilia-Romagna del 29.01.2026;
13. istanza di riesame in autotutela e diffida del 24.06.2026, con ricevute di protocollo (AODRER n. 24887; AODGPER n. 16386);
14. istanza di accesso difensivo del 24.06.2026, con ricevuta di protocollo;
15. sollecito e integrazione dell'istanza di accesso difensivo del 10.07.2026 (estensione ai nominativi di Lembo Luca e Pirani Alessandra), con ricevuta di protocollo;
16. domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto (GPS) 2024/2026, USP Reggio Emilia, del 22.06.2024 (prot. 13001496), con dichiarazione di TFA sostegno, master UNIMORE, master UniCamillus e certificazione C2;
17. domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, USP Reggio Emilia, del 24.04.2025 (prot. 15346857), di identico contenuto;
18. domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto (GPS) 2026/2028, USP Reggio Emilia, dell'11.03.2026 (prot. 17279743), con dichiarazione di tutti e cinque i titoli in contestazione, ivi compresa la certificazione CLIL;
19. estratto della graduatoria provinciale GPS di Reggio Emilia, con evidenza della posizione e del punteggio titoli culturali della ricorrente per la classe A046 (pos. 42) e per il sostegno ADSS (pos. 55);
20. documento di identità della ricorrente;

AVVOCATI
GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
SALVATORE BASSO

21. Avviso USR EMILIA ROMAGNA prot. n. 27771.

Bari-Bologna, 16 luglio 2026

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

Avv. Salvatore Basso